

In data 21/12/2016 è stata depositata la sentenza n. 284/2016 della Corte Costituzionale riguardante i giudizi promossi dalla Regione Veneto e dalla Regione Puglia avverso l'illegittimità costituzionale della legge 107/2015.

La Corte Costituzionale, riuniti i giudizi, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dei seguenti commi dell'art. 1 della Legge 107/15:

- comma 153,
- comma 181, lettera e), n. 1.3

ed ha dichiarato inammissibili o non fondate tutte le altre censure sollevate nei ricorsi principali.

In particolare:

per quanto riguarda l'illegittimità del comma 153 che recita: “ *Al fine di favorire la costruzione di scuole innovative dal punto di vista architettonico, impiantistico, tecnologico, dell'efficienza energetica e della sicurezza strutturale e antisismica, caratterizzate dalla presenza di nuovi ambienti di apprendimento e dall'apertura al territorio, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, d'intesa con la Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 maggio 2014 presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, **provvede a ripartire le risorse** di cui al comma 158 tra le regioni e individua i criteri per l'acquisizione da parte delle stesse regioni delle manifestazioni di interesse degli enti locali proprietari delle aree oggetto di intervento e interessati alla costruzione di una scuola innovativa”*, **la Corte ha affermato che tale disposizione nella parte in cui affida al Ministero dell'istruzione la ripartizione delle risorse, nonché l'individuazione dei criteri per l'acquisizione da parte delle stesse Regioni delle manifestazioni di interesse, viola il combinato disposto dell'art. 117, terzo comma, e dell'art. 118, primo comma della Costituzione, perché, non prevede che il decreto del Ministro dell'istruzione che provvede alla ripartizione delle risorse, sia adottato sentita la Conferenza unificata e quindi con il coinvolgimento delle Regioni.**

Rispetto all'illegittimità del comma 181, lettera e) n 1.3) secondo il quale “*gli standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi educativi per l'infanzia e della scuola dell'infanzia, diversificati in base alla tipologia, all'età dei bambini e agli orari di servizio, prevedendo tempi di compresenza del personale dei servizi educativi per l'infanzia e dei docenti di scuola dell'infanzia, nonché il coordinamento pedagogico territoriale e il riferimento alle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, adottate con il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254”*, **la Corte ha accolto la tesi promossa dalla Regione Puglia secondo la quale la delega conferita al Governo che contempla anche la determinazione degli standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi educativi per l'infanzia e della scuola dell'infanzia, viola l'art. 117, terzo comma**

della Costituzione, in quanto l'ambito relativo all'individuazione di tali standard strutturali, va ricondotto alla competenza del legislatore regionale.

Ciò premesso si consideri che, per quanto riguarda l'illegittimità dell'iter previsto dalla legge 107 rispetto alle "scuole innovative", non essendo stato ancora predisposto, ad oggi, alcun decreto, sarà possibile disporre in modo legittimo l'iter necessario per la ripartizione delle risorse contemplando, in occasione della procedura di sua emanazione, con il dovuto passaggio con la Conferenza unificata come previsto dalla Sentenza stessa.

Diversamente, per quanto riguarda l'illegittimità della delega relativa al sistema integrato di educazione ed istruzione dalla nascita e fino ai sei anni, l'intervento della Corte svuota di alcuni contenuti essenziali la delega prevista dalla legge 107/2015 con la conseguenza che dovendo essere demandata esclusivamente alle Regioni la definizione degli standard ***strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi educativi per l'infanzia e della scuola dell'infanzia*** la costruzione dello stesso sistema integrato viene ad essere privata di uno dei suoi punti fondamentali.